Proc. n. 1725/2025 R.G.

TRIBUNALE DI BRINDISI

ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE

***EX* ART. 363-*BIS* CPC.**

Il GI

nella causa civile iscritta al n. 1725/2025 del Ruolo Generale promossa

DA

TAFURO ANNA (C.F.TFRNNA70S44I119C), **MARANGIO CARLO** (C.F.MRNCRL01C21I119L) e **MARANGIO CHIARA** (C.F.MRNCHR02R69I119D) ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliatI in Oria (Br) presso e nello studio dell' Avv. Giuseppe D'Ippolito (C.F. DPPGPP83R02F152V) sito in Oria (Br) alla via Torre S.Susanna, 63, che lI rappresenta e difende come da procura alle liti in allegato al presente atto il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo (PEC: giuseppedippolitolegale@pec.it;)

-**Attori**-

CONTRO

ORGANA SPV SRL, con sede in Conegliano (Tv) alla via Vittorio Alfieri, 1, rappresenta a difesa dall'Avv.Gennaro D'Andria

letti gli atti ed i documenti di causa;

viste le deduzioni delle parti e sciolta la riserva già formulata;

O S S E R V A

Per comodità espositiva si fa precedere al testo dell'ordinanza l'indice seguito nella stesura della stessa:

Indice

1. La fattispecie concreta. Le questioni in diritto: a) la più corretta ricostruzione dell'onere probatorio, gravante sul cessionario dei crediti deteriorati; b) la configurabilità, in relazione al modello presuntivo di prova, di una "soglia probatoria minima" di tale prova indiziaria ed, in particolare, l'individuazione degli elementi fattuali e documentali che devono necessariamente (e non facoltativamente) concorrere ai fini del superamento della stessa; b) l'individuabilità di una sorta di gerarchia interna fra tali indici e l'eventuale imprescindibilità del possesso del titolo originario; c) la ricorribilità del modello di prova presuntivo per entrambi i piani della prova del contratto di cessione e della prova dell'effettiva inclusione del credito nel contratto di cessione; d) la configurabilità della cessione dei crediti in blocco - al pari del mutuo condizionato in senso stretto - quale titolo esecutivo complesso, quale figura già ammessa non solo dalla dottrina notarile, bensì anche dalle S.U. n. 5698 del 2024.

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

2. Presupposti per l'ammissibilità del rinvio ex art. 363 bis cpc

2.1. Rilevanza ai fini del caso di specie

2.2. La novità della questione per la mancanza di un assetto interpretativo consolidato e, dunque, coerente con il principio di prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Le gravi difficoltà interpretative

2.2.1. La perdurante oscillazione della giurisprudenza di merito e di legittimità. L'ipotesi della contestazione della stessa esistenza della cessione di crediti

2.3. L'essere la questione suscettibile di porsi in numerosi giudizi

2.4. Una possibile opzione ricostruttiva: la cessione in blocco dei crediti quale ipotesi di titolo esecutivo complesso

3. Sintesi della questione e quesiti posti al vaglio della Suprema Corte

1. La fattispecie concreta. Le questioni in diritto: a) la più corretta ricostruzione dell'onere probatorio, gravante sul cessionario dei crediti deteriorati; b) la configurabilità, in relazione al modello presuntivo di prova, di una "soglia probatoria minima" di tale prova indiziaria ed, in particolare, l'individuazione degli elementi fattuali e documentali che devono necessariamente (e non facoltativamente) concorrere ai fini del superamento della stessa; b) l'individuabilità di una sorta di gerarchia interna fra tali indici e l'eventuale imprescindibilità del possesso del titolo originario; c) la ricorribilità del modello di prova presuntivo per entrambi i piani della prova del contratto di cessione e della prova dell'effettiva inclusione del credito nel contratto di cessione; d) la configurabilità della cessione dei crediti in blocco - al pari del mutuo condizionato in senso stretto - quale titolo esecutivo complesso, quale figura già ammessa non solo dalla dottrina notarile, bensì anche dalle S.U. 2024.

Pende, presso questo Tribunale, la procedura esecutiva immobiliare in epigrafe indicata traente origine dal mancato pagamento della somma complessiva di € 72.094,89 quale saldo debitore del mutuo fondiario del 28.08.2009 per Notar Gianandrea, Rep.n.3349, Racc.2659, acceso dalla Tafuro Anna, unitamente ai sigg.ri Marangio Carlo e Colucci Antonietta (terzi datori di ipoteca), presso l'allora Banco di Napoli Spa, di poi Intesa San Paolo Spa, per originari € 83.000,00.

- Detta procedura è stata avviata da Organa Spv Srl che ha giustificato il proprio intervento asserendo che *" ...in forza di un contratto di cessione di crediti (il "Contratto di Cessione") concluso in data 19 aprile 2022, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione..."* avrebbe *"...acquistato pro-soluto da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo, 156, 10121 Torino, codice fiscale, e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. 00799960158, partita IVA 11991500015 (la "Cedente"), taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Intesa Sanpaolo S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199..."*

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

Con ricorso in opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. ed annessa istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., gli odierni opponenti, sulla premessa che la sedicente cessionaria non avesse dato prova di essere divenuta titolare del credito per cui v'è esecuzione, instava affinchè il G.E. dichiarasse *"il difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale di Organa Spv Srl...e, per l'effetto,"* sospendesse *"...la procedura esecutiva con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge"*.

Notificato il decreto di fissazione dell'udienza (fissata dal G.E. al 14.5.2025), Organa Spv Srl, si costituiva.

In particolare, deduceva le seguenti circostanze.

Nella fattispecie concreta, Banco di Napoli, con contratto per notaio Corrado Gianandrea del 28.8.2009, ha concesso mutuo di € 83.000,00 alla sig.ra Anna Tafuro, il cui rimborso era garantito da ipoteca su immobili siti in Vernotico, di proprietà di Marangio Carlo (del 1938) e Coluccia Antonietta. In data 29.12.2009, è stato stipulato atto di erogazione e quietanza, innanzi al medesimo notaio.

Premesso che la fusione per incorporazione di Banco di Napoli in Intesa Sanpaolo S.p.A. non era contestata (ed era, comunque, da ritenersi dimostrata), la cessione a ORGANA SPV era documentata dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dalla dichiarazione di Intesa Sanpaolo S.p.A., che attestava che il rapporto oggetto del presente giudizio era stato trasferito alla concludente, nonchè da stralcio dell'elenco dei cre-diti rilevabile dal sito indicato nell'avviso.

Peraltro, ORGANA SPV aveva in precedenza inviato diffida alla debitrice e aveva notificato l'atto di precetto prodromico alla esecuzione di cui alla presente opposizione: nessuna eccezione era stata mai sollevata sulla titolarità del credito.

Nel contestare in toto il contenuto del ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., al fine di dar prova di essere divenuta titolare del credito, produceva, oltre all'estratto della G.U, la dichiarazione di scienza della cedente ed un estratto di elenco di crediti senza sottoscrizione ed intestazione alcuna.

Richiamava, inoltre, un indirizzo pretorio secondo il quale la produzione della Gazzetta Ufficia *è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario* (Cass. 26.6.2019 n. 17110), laddove l'avviso consenta di individuare *i rapporti oggetto della cessione* (si vedano anche Cass. 13.6.2019 n. 15884; Cass. 25.9.2018 n. 22548; C. App. Napoli 7.6.2018 in Pluris online; Cass. 29.12.2017 n. 31188).

Rimembrava, altresì, come la Suprema Corte (Cass. 22.6.2023 n. 17944) abbia, appunto, affermato che l'avviso di cessione e altri elementi possono essere valutati come indizi al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.

Nel caso concreto, l'avviso in Gazzetta Ufficiale indicava i crediti "*derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza*", come appunto la Tafuro, che era sicuramente classificata a sofferenza (cfr. doc. 12 della fase caute-lare).

Ricordava come, in via interpretativa, sia stato anche sostenuto che se l'avviso di pubblicazione reca l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, non "*occorre una specifica elencazione di ciascuno di essi*" (così C. App. Roma 10.10.2023 n. 6472, ma anche Trib. Milano 6.10.2023 n.

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

7725, Trib. Asti 6.10.2023 n. 714).

Il G.E., Pres. Dott. Memmo, sciolta la riserva assunta nella predetta udienza, con ordinanza del 27.5.2025, così provvedeva: "*Rigetta la richiesta di sospensione la procedura esecutiva ed assegna termine di gg trenta per l'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c.. Condanna l'opponente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi € 4000,00 oltre accessori di legge.*"

Tafuro e Marangio hanno proposto reclamo, a sua volta, rigettato con provvedimento del 9.9.2025.

Pertanto, gli attori, avendo interesse all'introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato dal G.E., lo introducevano per i seguenti motivi: - difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale della organa spv srl e, per essa, della Intrum Italy Spa.

La società Organa si costituiva contestando l'opposizione.

In prima udienza, questo Giudice ha fissato udienza per la rimessione in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c..

Sciogliendo la riserva, questo Giudice invitava le parti a prendere posizione su un profilo rilevato *ex officio,* ovvero quello che si va a svicerare, per la sua complessità, nel prosequio della stesura della presente ordinanza.

2. Presupposti per l'ammissibilità del rinvio ex art. 363 bis cpc.

2.1. Rilevanza ai fini del caso di specie

Come già evidenziato, ai fini della decisione del presente giudizio di merito, intentato dai ricorrenti dopo l'esaurimento della fase cautelare-sospensiva che li ha visti soccombenti, si pone il problema di verificare l'assolvimento dell'onere probatorio, ad opera degli stessi, con riguardo a quella che essi definiscono essere un problema di prova della legittimazione ad agire, ma che, in realtà, inerisce al diverso profilo della prova della titolarità attiva del credito azionato.

Orbene, parte convenuta, nel contestare in toto il contenuto del ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., al fine di dar prova di essere divenuta titolare del credito azionato, ha prodotto, oltre all'estratto della G.U, la dichiarazione di scienza di avvenuta cessione della cedente; nonchè un estratto di elenco di crediti senza sottoscrizione ed intestazione alcuna *(v. fasc. parte opposta).*

Per contro, non risultano prodotti né il contratto di cessione, né un suo estratto notarile, né, tantomeno il titolo originario della pretesa azionato, oggetto della vicenda circolatoria massiva.

E' evidente come la verifica dell'idoneità della prova, offerta da parte opposta, in relazione all'effettiva titolarità del credito azionato, nel caso di specie, richieda una preventiva delimitazione dell'oggetto della stessa. Impresa di non poco conto se si considera l'originaria oscillazione interpretativa in materia, da parte della giurisprudenza, compresa quella di legittimità, che ha visto evocare, di volta in volta, diversi modelli probatori:

1. quello della prova meramente indiziaria, perché affidata alla produzione dell'avviso in Gazzetta;
2. quello fondato sulla necessità di una prova di tipo documentale diretto, necessitante della produzione del contratto di cessione, o anche solo di un suo estratto notarile;
3. quello di tipo presuntivo che riprende la logica della prova indiretta che l'art. 2729 c.c. subordina, in ogni caso, a particolare rigore nell'accertamento probatorio.

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

Peraltro, per come si preciserà meglio, pur a fronte del tendenziale assestamento della giurisprudenza di legittimità sulla sufficienza di una <<prova di tipo presuntivo>>, in sede di merito così come di legittimità, si continuano a registrare oscillazioni interpretative, particolarmente, significative (v. *par. 2.2.1.)*.

Laddove si ritenesse utilizzabile il modello che considera sufficiente la produzione dell'avviso, la prova dovrebbe ritenersi pienamente raggiunta.

Se, invece, si dovesse propendere per la ricostruzione che propende per la necessità della prova documentale diretta, si dovrebbe ritenere inadeguata la prova offerta.

Perc contro, nell'ipotesi in cui si optasse per il modello probatorio presuntivo, si potrebbe ritenere raggiunta la prova a seconda del rigore con cui si ricostruisca la stessa, dipendendo la valutazione probatoria da quali elementi si ritengano debbano necessariamente sussistere nel caso di specie.

Peraltro, ove si accedesse all'opzione esegetica per cui la cessione in blocco dei crediti sarebbe idonea a fondare un'ipotesi applicativa del c.d. titolo esecutivo complesso (*v. par. 2.4*), dovrebbe ritenersi che, comunque, gli elementi indiziari offerti, da parte opponente, non siano idonei a fondare una rituale azione esecutiva.

Ciò, perché la cessione della posizione creditoria non avrebbe la forma qualificata di cui all'art. 474 cpc. ovvero la veste dell'atto pubblico o della scrittura private autenticata.

2.1. La <<novità>> della questione per la mancanza di un assetto interpretativo consolidato e, dunque, coerente con il principio di prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Le gravi difficoltà interpretative

Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione esige che ricorra una questione esclusivamente di diritto: 1) necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non ancora risolta dal Supremo Collegio; 2) tale da presentare gravi difficoltà interpretative; 3) suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

A sommesso avviso di questo remittente, il primo presupposto deve reputarsi sussistente nel caso di specie.

Come già evidenziato, e' evidente come, nel caso di specie, la verifica dell'idoneità della prova della titolarità del credito azionato, offerta da parte opposta, richieda una preventiva perimetrazione dell'oggetto stesso della prova.

Ciò premesso, in punto di diritto, per quanto concerne il secondo "segmento" normativo del primo capoverso, appare opportuno svolgere alcune considerazioni, ricordando come la formula "*non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione*" sia stata interpretata in modo non univoco, ma soprattutto fornendo del concetto di <<risoluzione>> un'interpretazione per così <<elastica>> e di tipo sostanziale.

In particolare, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui il rinvio ex art. 363 bis deve considerarsi ammissibile anche ove vi siano gia' precedenti della Suprema Corte, anche se al ricorrere di presupposti interpretativi rigorosi.

In linea di massima, la norma stabilisce come primo requisito che la questione "non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione". Di conseguenza, la Corte di Cassazione dichiara generalmente inammissibile il rinvio se sul tema esiste già un orientamento consolidato o se sono

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

già presenti numerosi precedenti chiari, poiché viene a mancare il presupposto della "novità" della questione.

Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato una distinzione fondamentale tra una questione "affrontata" e una "risolta" in via definitiva. In particolare, il rinvio è inammissibile, se, sul punto, esistono già orientamenti univoci o decisioni chiare delle Sezioni Unite o delle sezioni semplici che abbiano risolto il contrasto interpretativo. In questo caso, il rinvio pregiudiziale non può prestarsi ad una funzione di inammissibile <<revisione>> di una giurisprudenza di legittimità, sufficientemente consolidata.

Dunque, il giudice *a quo* non può disporre il rinvio onde provocare la revisione del principio già affermato dalla Cassazione, sia pure nell'unico precedente edito.

Per contro, il rinvio può essere ritenuto ammissibile se - come nel caso di specie - pur essendoci stati dei pronunciamenti precedenti, la questione non abbia ancora ricevuto una soluzione definitiva. Questo accade tipicamente ove:

a) esista un contrasto giurisprudenziale interno tra le sezioni semplici della Cassazione;

b) i precedenti esistenti siano da considerarsi superati o messi in crisi da modifiche normative successive, da interventi della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia UE;

c) la questione continui a presentare profili di grave difficoltà interpretativa, ingenerando contrasti interpretativi.

In sintesi, la semplice presenza di uno o più precedenti non determina automaticamente l'inammissibilità del rinvio, ma spetta al giudice di merito dimostrare, nell'ordinanza di rinvio, come quelle decisioni già assunte non abbiano "risolto", stabilmente, il dubbio esegetico a causa del permanere di contrasti o di nuove e gravi difficoltà ermeneutiche.

Va, in particolare, segnalato che, in un caso recentemente esaminato, la Prima Presidente della Corte di cassazione, chiamata a stabilire di fronte ad oscillazioni giurisprudenziali "se può ritenersi integrato il requisito della non risoluzione della questione o se invece si debba ritenere che tale requisito ricorra solo in caso di questione non affrontata dalla Corte di cassazione", ha aderito alla prima opzione, rilevando che, "ove si valorizzi la ratio del nuovo istituto volto a creare un efficace strumento di prevedibilità dell'interpretazione delle norme e di prevenibilità dei conflitti, si può evidenziare che un effettivo ed attuale contrasto ponga in luce proprio l'instabilità e la mancanza di un intervento nomofilattico chiarificatore in funzione della interpretazione uniforme delle norme, anche se non può affermarsi che la giurisprudenza non abbia intercettato la questione" (così il decreto della Prima Presidente della Corte di cassazione emesso il 18.9.2023, che ha con tale argomentazione dichiarato sussistenti i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.).

Ciò premesso, con particolare riguardo alla titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva vantata in giudizio, una volta affermato che essa è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto, le Sezioni Unite hanno affermato che il rilievo del suo difetto non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa e, come tale, è proponibile in ogni stato e grado del processo.

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

"La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti".

Tornando al caso di specie, la giurisprudenza di legittimità si è espressa sulla questione sottoposta all'odierno vaglio in termini non univoci, tali da non consentire l'individuazione di un orientamento che possa dirsi maggioritario. Ciò, per quanto, di recente, sia andato, apparentemente, consolidandosi il c.d indirizzo mediano che propende per l'estensione in materia del modello di prova presuntivo.

Invero, però, quando l'orientamento c.d. mediano appaia statisticamente preminente, sembra permanere un'apprezzabile incertezza interpretativa, per così dire <<interna>> all'opzione esegetica, circa la concreta declinazione del concetto di prova presuntiva e, dunque, in relazione agli elementi presuntivi che devono considerarsi idonei a fondare tale ragionamento di tipo deduttivo.

In particolare, il problema e' quello relativo all'individuazione di quali elementi probatori di natura documentale e/o indiziaria debbano necessariamente sussistere ai fini della prova del credito azionato in sede cognitoria o anche solo, per la prima volta, in sede esecutiva.

Ciò, ai fini del raggiungimento di una soglia probatoria per così dire <<minima>>.

Elementi nel novero dei quali risultano essere ricompresi, a mero titolo esemplificativo:

a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «*NDG*». A tal riguardo, però, si precisa che i criteri di inclusione siano oggettivi e specifici: l'avviso in Gazzetta Ufficiale deve contenere elementi di selezione adeguatamente chiari (es. *"tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo chirografario erogati*

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

tra il 2010 e il 2015 dalla filiale X, classificati a sofferenza entro il 31/12/2023"). Solo se il credito del debitore dovesse rispondere a tutte le caratteristiche, - specificatamente - elencate, può scattare la presunzione di inclusione;

b) l'estratto del codice NDG (Numero Rapporto): la produzione in giudizio di un estratto certificato del contratto di cessione (o dei suoi allegati informatici) in cui compare lo specifico codice identificativo del cliente (NDG) o del rapporto contrattuale;

c) la notifica individuale successiva: l'invio al debitore di una raccomandata o PEC (dopo la cessione) in cui il cessionario indica gli estremi del credito e intima il pagamento, senza che la banca cedente abbia mai smentito l'operazione;

d) la disponibilità degli originali o delle copie conformi o semplici dei contratti bancari stipulati tra la banca cedente ed il debitore e, dunque, il materiale possesso da parte della cessionaria dei titoli negoziali consegnati alla medesima dalla cedente, quale elemento presuntivo dell'avvenuta cessione e dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco. Il fatto che il nuovo creditore sia in possesso di tutta la documentazione originale del rapporto (contratto di conto corrente, estratti conto, piano di ammortamento del mutuo), elemento che fa presumere la consegna dei documenti a seguito della cessione del contratto;

e) le lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;

f) la "*dichiarazione della cedente ove quest'ultimo dichiara ed attesta che il credito controverso è ricompreso nella cessione pubblicata in G.U.",* con riguardo alla quale s'invoca una valenza latamente confessoria Dichiarazione quest'ultima che è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio;

g) la condotta processuale della banca cedente e l'assenza di specifiche contestazioni del debitore che possono essere valorizzati quali argomenti di prova *(Tribunale Ragusa sez. I, 26/02/2026, n. 306).*

Invero, al fine di qualificare lo stadio dell'attuale evoluzione interpretativa, mutuando un'espressione da un campo diverso da quello giuridico, ci si potrebbe esprimere nel senso di una "pace solo apparente" come, peraltro, evincibile, agevolmente, dalla disamina de repertori giurisprudenziali che denotano la tendenza a dare rilievo agli stessi elementi indiziari, a volte, per affermare; altre volte, per negare l'idoneita' della prova offerta da chi agisce *in executivis.*

Infatti, parrebbe che - a fronte dell'astratta e compiuta enucleazione del principio (ovvero quello per cui sarebbe sufficiente, in applicazione dei principi generali, un modello di prova di tipo presuntivo che soddisfi i requisiti ex art. 2729 c.c.) - la poliedricità delle fattispecie concrete e, dunque, la multiformita' della realta' empirica, rendano, invece, opportuna l'individuazione di una sorta di <<graduazione interna>> all'interno degli elementi di tipo presuntivo, provvedendo, se del caso, ad esplicitare gli indici che, assolutamente, non possono difettare perche' dotati di maggiore capacità sintomatica e quelli, per così dire, secondari che, come tali possono anche non essere presenti nella fattispecie concreta.

Diversamente, proprio per la complessita' del modo di presentarsi delle fattispecie concrete, si ingenera il rischio - inverato dalla realta" processuale - di soluzioni esegetiche che, pur richiamando,

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

nominalmente, l'astratto principio della necessita' di un accertamento "sincretico", risultano prive di una reale aderenza allo stesso, ponendosi in sostanziale violazione di tal ultimo.

E proprio l'assoluto contrasto fra le pronunce che fanno applicazione della c.d tesi mediana nella declinazione dei medesimi indici fattuali, induce a ritenere che tale eventuale e auspicata attività di nomofilachia non correrà il rischio di ingessare, eccessivamente, la discrezionalità applicativa, ma solo di consentire alla stessa di muoversi entro ragionevoli margini di prevedibilità e computabilità delle decisioni giudiziarie.

Ciò premesso, limitando l'indagine agli ultimi anni, questo Giudice rileva che, fino a tempi non risalenti, la Corte di cassazione abbia denotato una certa oscillazione interpretativa.

a) Sulla prova dell'effetto traslativo scaturente dalla "cessione in blocco".

Infatti, in ordine alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB, si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale che ha visto il delinearsi di due opposti orientamenti, a cui, di recente, se ne e' aggiunto un terzo, per così dire, "*mediano*" tra i primi due, che quivi di seguito si espongono.

I) L'indirizzo giurisprudenziale "semplificatorio" e la sua compatibilità con i principi generali della materia.

Per un primo approccio esegetico - che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità - sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare i rapporti oggetto della cessione (*v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821*).

Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in *esigenze di semplificazione probatoria* che sarebbero imposte dalla *ratio* dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con una forma di pubblicità impersonale ed *erga omnes*.

Tale orientamento presenta la criticità di pervenire a sovrapporre ingiustificatamente due ambiti distinti: il piano della prova della pubblicità *ex lege* - per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria (ossia quella ella c.d. notifica *erga omnes* di cui all'art. 58 TUB) - con il ben diverso e più importante piano della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece - in assenza di una previsione derogatoria - dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia.

D'altronde, una deroga ad un principio generale presuppone l'esistenza di una specifica previsione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio di portata generale, rispetto al quale il primo debba considerarsi, a seguito di un giudizio di bilanciamento, che può avvenire anche in sede interpretativa, *subvalente.*

Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi pubblicati in G.U. che si limitano a locuzioni laconiche come quella per cui «*sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco*».

Per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità, se non delle singole

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza. Si è, infatti, sostenuto che «*…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione*» (*cfr. Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. n. 22268/2018)*

Non può sottacersi inoltre come le modalità di indicazione debbano essere, oltre che complete sotto il profilo descrittivo, anche comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza, soprattutto quando il debitore ceduto sia un consumatore.

Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «*Cod. pratica*» o «*NDG*».

Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.

II) Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.

La tesi più rigorosa – *prima facie,* anch'essa minoritaria - è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere dalla natura ed efficacia traslativa, come, nel caso di specie, o solo obbligatoria del contratto.

La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice *case by case* e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva. Dunque, il codice del 1942 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale. Tanto in quanto, se è vero che non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova *ad probationem*, né tanto meno *ad substantiam*, è parimenti vero che esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva), con la conseguente limitazione della possibilità di prova al ricorso allo strumento dell'interpello o del giuramento decisorio.

Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione, salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata, perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione.

Tale orientamento ha affermato che «*la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad <<aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>> (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <<minima>> struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia*

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

dell'operazione materialmente posta in essere>> (cfr. così, puntualmente, Cass., 2.03. 2016, n. 4116 e Cass., 28.02. 2020, n. 5617; Cass. civ., Sez. 1, 19/5/2020, n. 9137; Cass. civ., Sez. 6, 5/11/2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. 1, 6/9/2021, n. 24047; Cass. civ., Sez. 1, 22/2/2022, n. 5857).

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco *ex* art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (*v. Cass., ord. 24797 del 2020*). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (*v. Cass. civ., n. 4116 del 2016*).

Ancora secondo Cass. civ., Sez. 3, 13/9/2018, n. 22268, la pubblicazione in G.U. esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al ceduto, ma non prova l'esistenza di un contratto di cessione. Nel precisare che *"una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini della efficacia della cessione, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto"*, la Cassazione sottolinea come la questione si sposti sul piano della valutazione probatoria, come tale riservata al giudice di merito. In maniera identica si è espressa Cass. civ., Sez. 3, 31/1/2019, n. 2780.

Ancora, Cass. civ., Sez. 6, 13/5/2021, n. 12739, ha affermato che, a fronte dell'espressa contestazione da parte del preteso ceduto circa la titolarità del credito in capo alla società cessionaria e in mancanza di produzione dell'atto di cessione, non costituisce *"prova idonea della cessione dello specifico credito per cui è causa"* la *"mera indicazione dei dati dell'atto di cessione in blocco dei crediti a norma del citato art. 58 T.u.b., come riportati nella G.U."*, dal momento che essa *"non consente di verificare se il credito per cui è causa sia incluso nella stessa cessione"*, né è possibile fare applicazione dell'orientamento interpretativo intermedio - per come si vedrà, fondato sulla sufficienza della prova presuntiva -, ciò, attesa l'impossibilità di *"individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione"* .

In ogni caso, come già evidenziato, la prova deve inerire necessariamente anche alla vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili:

- l'effettivo perfezionarsi della cessione;

- il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;

- l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (anche l'uso di posizioni numeriche univocamente riferibili al debitore).

Deve, inoltre rammentarsi quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui <<*in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti espressamente e specificatamente l'esistenza del contratto di cessione e/o l'inclusione del proprio debito nell'elenco dei rapporti bancari ceduti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore*

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente >>(*cfr. Cass. 29.12.2025 n. 34641; Cass. civ., ord. 6 febbraio 2024, n. 3405*).

Da ultimo, giova richiamare il più recente *dictum* della Suprema Corte con precipuo riguardo alla prova della titolarità del credito in capo al soggetto cessionario nelle ipotesi di cessioni in blocco ex art. 58 TUB secondo cui: <<*il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto*>> (*cfr. Cass. 25.08.2025, nn. 23834/ 23849).*

Ragion per cui, in forza di tale orientamento, deve concludersi che, nella fattispecie della cessione in blocco, non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un estratto autenticato dell'atto di cessione.

III) La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.

Tanto premesso - fermo restando il carattere dirimente dell'effettiva produzione in giudizio dell'atto notarile di cessione (o quanto meno di un estratto autentico di detto atto) contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, costituente per l'appunto la prova documentale principe dell'effettiva inclusione del credito nel "*blocco ceduto*" e quindi dell'effettiva traslazione del diritto in capo alla cessionaria – le più recenti pronunce della Suprema Corte hanno prefigurato idoneo a tal fine anche il ricorso alla prova presuntiva.

In tal caso, secondo quanto sancito dalla Suprema Corte, sarebbe comunque necessaria ed indefettibile la prova di una pluralità di circostanze convergenti, coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice, che, per l'appunto, richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.

Peraltro, al tal precipuo fine, nella giurisprudenza di merito di questi ultimi anni, si è aperto un vivace dibattito sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerarsi non atomisticamente, ma nella loro coesistenza e nelle loro relazioni e inferenze reciproche:

- l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «*NDG*»;
- gli originali o delle copie conformi o semplici dei contratti bancari stipulati tra la banca cedente ed il debitore e, dunque, il materiale possesso da parte della cessionaria dei titoli negoziali consegnati alla medesima dalla cedente, quale elemento presuntivo dell'avvenuta cessione e dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco;
- le lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
- la "*dichiarazione della cedente ove quest'ultimo dichiara ed attesta che il credito controverso è ricompreso nella cessione pubblicata in G.U.",* con riguardo alla quale s'invoca una valenza latamente confessoria Dichiarazione quest'ultima che è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio.

Invero, tale *dichiarazione della cedente* in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto *de quo* fra i crediti oggetto di cessione. Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

attribuirsi se non valenza di mera *dichiarazione di scienza* e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo (cedente), estraneo alla controversia (allorché in giudizio sia costituito solo il cessionario) e, comunque, ad un soggetto (cedente) che, anche se ritualmente costituito in giudizio e dunque parte della controversia, ha un interesse sostanziale coincidente con l'interesse sostanziale del cessionario del credito e confliggente con quello del debitore ceduto.

Tanto consente di dubitare del valore probatorio di "*confessione stragiudiziale*" ex art. 2735 c.c. di detta dichiarazione unilaterale resa dalla cedente, trattandosi di dichiarazione *resa nell'interesse anche della stessa cedente* e dunque avente ad oggetto un "*fatto favorevole*" non solo alla cessionaria ma anche alla stessa cedente che l'ha resa (e non già un "*fatto sfavorevole*" costituente il tipico oggetto della prova confessoria). Trattasi dunque di mera dichiarazione di scienza che dimostra, al più, solo la provenienza della stessa e può essere liberamente valutata dal Giudice quale elemento indiziario che inserendosi in un eventuale più ampio quadro di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tra loro, possano far ritenere raggiunta la prova presuntiva con riguardo all'esistenza della cessione ed all'effettiva inclusione del credito di cui è causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB e, dunque, con precipuo riguardo all'effettiva titolarità del credito in capo al soggetto cessionario.

Ad ogni buon conto, i predetti profili di criticità che hanno alimentato il dibattito nella giurisprudenza di merito, di recente sono stati oggetto di importanti chiarimenti della Suprema Corte che, in particolare, con le sue ultime pronunce del 24.12.2025, n. 33966 e del 4.02. 2026, n. 2290 ha statuito che <<*nel caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore non si sia limitato a contestare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria ma abbia specificatamente contestato l'esistenza del contratto di cessione e anche l'effettiva inclusione in detta cessione in blocco del rapporto bancario da cui origina il proprio debito, la prova della cessione e dell'inclusione del singolo credito nel perimetro ceduto, gravante in capo alla cessionaria, può essere costruita anche senza la produzione in giudizio del contratto di cessione, attraverso un quadro probatorio complessivo, costituito da documenti e elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, nel quale la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riportante il link per l'accesso alla lista dei rapporti bancari ceduti resta un tassello da affiancare ad ulteriori documenti ed elementi liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c., tra cui, in particolare, il possesso e la produzione della documentazione proveniente dall'originario creditore (titoli, contratti, estratti, evidenze contabili, atti di gestione), quale indice significativo dell'effettivo subentro nel rapporto*>> *(cfr. Cass. 24.12.2025, n. 33966; Cass. 4.02. 2026, n. 2290).*

2.2.1. La perdurante oscillazione della giurisprudenza di merito e di legittimità. L'ipotesi della contestazione della stessa esistenza della cessione di crediti

A fronte di un quadro interpretativo, *ab origine,* particolarmente <<ondivago>> così come del tendenziale assestamento della giurisprudenza di legittimità sulla sufficienza di una <<prova di tipo presuntivo>>, in sede di giurisprudenza di merito, si continuano a registrare oscillazioni interpretative, particolarmente, significative.

Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità sembra conoscere delle oggettive e inconfutabili variazioni <<contenutistiche>>.

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

Alcune pronunce ammettono che: *"la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario*" (*cfr.* Trib. Napoli, Sent. del 3 marzo 2022, n. 2289.

Nello stesso senso anche: Trib. Verona, Sent., Sent. 14 novembre 2020; Trib. Vicenza, Sent., 29 giugno 2022, n. 131; Trib. Napoli, Sent., 26 luglio 2022, n. 7487; Trib. Patti, Sent., 24 ottobre 2022; Trib. Firenze, Sent., 5 dicembre 2022, n. 3401; Trib. Nuoro, Sent., 15 dicembre 2022, n. 630; Trib. Novara, Sent., 18 gennaio 2023; App. Milano, Sent., 24 gennaio 2023, n. 220; Trib. Firenze, Sent., 1° gennaio 2023, n. 612; Trib. Spoleto, Sent. 11 luglio 2023, n. 532; e Trib. Ragusa, Sent., 28 gennaio 2025, n. 144).

Di recente, la Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 367/2026 del 24/02/2026, ha affrontato il tema con particolare riguardo all'idoneità degli elementi documentali prodotti in giudizio volti a fondare il già evidenziato ragionamento presuntivo relativo alla prova della titolarità attiva del credito.

Il giudizio e' stato occasionato da un'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato, che contestava la titolarità attiva della società cessionaria procedente, deducendo l'assenza di prova, da un lato, della cessione e, dall'altro lato, dell'inclusione dello specifico credito azionato nel perimetro della cessione.

In sede di primo grado, il Tribunale aveva ritenuto fondata l'opposizione, affermando che non fosse adeguatamente dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria e ciò' in considerazione della mancata produzione integrale del contratto di cessione.

La Corte territoriale, invece, ponendosi in continuità con l'orientamento c.d. mediano, ha attribuito rilievo all'insieme delle evidenze documentali, rappresentanti elementi gravi, precisi e concordanti idonei a confermare la titolarità del credito in capo alla società cessionaria, anche in difetto di produzione del contratto di cessione.

Da ciò la riforma integrale della sentenza di primo grado, argomentando dalla pluralità di elementi documentali, prodotti dalla società appellante. In particolare, la Corte, richiamando il più recente orientamento assunto dalla Suprema Corte di Cassazione, ribadisce che "*la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito. La mancata produzione del contratto di cessione non è quindi ostativa alla dimostrazione della titolarità del credito, in presenza di altri elementi probatori*".

In tale prospettiva ricostruttiva, la mancata produzione del contratto di cessione non assume carattere dirimente ove il trasferimento del credito possa essere desunto da un insieme coerente di elementi, da valutarsi congiuntamente, in una logica sincretica e non atomistica.

Tra questi, acquistano rilevanza l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione resa dalla banca cedente attestante l'avvenuta cessione e i documenti giustificativi del credito.

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

La Corte di appello ha evidenziato come la pubblicazione ai sensi dell'art. 58 TUB, pur non costituendo di per sé prova della titolarità del singolo credito, possa, eventualmente, consentire, unitamente ad altri elementi, di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di trasferimento. In tal senso, viene richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui non è necessaria una specifica enumerazione analitica dei crediti ceduti, essendo sufficiente che gli elementi comuni indicati nell'avviso (ad esempio, tipologia del rapporto, classificazione a sofferenza, segnalazione in Centrale Rischi) permettano di ricondurre il credito controverso alla cessione.

E ciò in un contesto argomentativo in cui "*come statuito da Cass. civ. 33966/2025 la pubblicazione sulla G.U. fa già di per sé presumere che una cessione effettivamente vi sia stata, considerato, secondo l'id quod plerumque accidit, che detto adempimento ha un costo e non ha per converso alcuna benché minima utilità per un ipotetico pseudo cessionario, sicché non si spiega se non quale addentellato della cessione*".

Il provvedimento della Corte d'Appello di Torino ha valorizzato, altresì, la dichiarazione resa dalla cedente, qualificata come elemento indiziario rilevante, in quanto proveniente dal soggetto originariamente titolare del credito e, dunque "*dall'unico soggetto eventualmente interessato a far valere l'inesistenza della cessione*", e funzionale anche a consentire al debitore un pagamento liberatorio, così da evitare il rischio di un doppio pagamento. La Corte ha rilevato, inoltre, che "*la circostanza che la dichiarazione sia stata formata al di fuori del contraddittorio processuale non ne inficia l'efficacia, trattandosi di documento proveniente da terzo estraneo alla lite e privo di interesse a favorire una delle parti*".

Infine, quale ulteriore elemento da valorizzare, la Corte ha evidenziato che la società appellante aveva provveduto alla produzione di tutta la documentazione contrattuale inerente al rapporto di credito azionato, evidentemente trasmessa dalla banca cedente.

All'esito dell'esame della documentazione prodotta, la Corte ha, dunque, accolto l'appello ed osservato che "*in tale prospettiva, la titolarità del credito deve ritenersi adeguatamente dimostrata quando, come nel caso di specie, essa risulti corroborata da una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti – ancorché non fondati sulla produzione cartolare del contratto di cessione – idonei ad escludere, in concreto, qualsiasi rischio di un pagamento a soggetto non legittimato. Tali considerazioni valgono a perimetrare il concreto ed attuale interesse del debitore a contestare la titolarità del credito: oltre tale limite, la contestazione si palesa come meramente strumentale*".

Secondo altre pronunce "*la dichiarazione del cedente non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell'elenco recante le posizioni cedute che allo stesso avrebbero dovuto essere allegate.*" Il Tribunale di Milano, sul punto, ha ritenuto che *"non si tratta in senso proprio di una confessione, non essendo proveniente da parte alcuna, né di un documento, trattandosi di atto predisposto per la causa in esame" (Trib. Milano 16.9.2021). In definitiva, dunque, la dichiarazione del cedente è priva di valenza probatoria e avrebbe potuto, al più, essere utilizzata per corroborare la valenza di prove tipiche fornite dalla resistente*" (*cfr.* Trib. Brescia, Sent., 21 dicembre 2022, n. 3086. Nello stesso senso anche: Trib. Treviso, Sent., 16 settembre 2021; Trib. Treviso, Sent., 12 ottobre 2021; Trib. Avezzano, Sent., 17 febbraio 2022, n. 44; Trib. Brescia, Sent., 5 ottobre 2022, n. 7626; Trib. Ravenna, Sent., 15 maggio 2023, n. 337; Trib. Brescia, Sent., 16 agosto 2023; Trib. Brescia,

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

Sent., 19 dicembre 2024, n. 5235; Trib. Massa, Sent., 4 febbraio 2025; Trib. Lecce, Sent., 17 febbraio 2025, n. 529; Trib. Lecce, Sent., 4 marzo 2025; e Trib. Palmi, Sent., 27 marzo 2025, n. 171).

Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 2 gennaio 2025, pronunciata in un giudizio di opposizione all'esecuzione relativo alla riscossione di un credito bancario oggetto di cessione, ha aderito ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione in materia.

Richiamando la sentenza n. 17944 del 2023 della Suprema Corte, il Tribunale ha ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., «*ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario*».

Nondimeno, lo stesso Tribunale – dopo la formale adesione al modello presuntivo che e' un modello necessariamente rigoroso – ha, altresì, richiamato la pronuncia n. 21821 del 20 luglio 2023 della Corte di Cassazione, secondo cui «*è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi*», purché «*gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione*».

Ancora, con la sentenza n. 4165 del 30 dicembre 2024, il Tribunale di Firenze si è soffermato sulla documentazione probatoria idonea a dimostrare la legittimazione attiva (*rectius* titolarita' attiva) del cessionario in caso di cessione in blocco, pervenendo alla conclusione che, a determinate condizioni, possa ritenersi sufficiente la produzione dell'avviso in gazzetta.

Nel caso in esame, l'attrice aveva introdotto il giudizio di merito a seguito della sospensione dell'esecuzione immobiliare disposta dal Giudice dell'Esecuzione, che aveva accolto il ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. presentato dalla convenuta. L'opponente aveva contestato sia l'esistenza dell'originaria cessione in blocco dei crediti dalla banca cedente alla società cessionaria, sia l'inclusione del credito derivante dal contratto di mutuo oggetto di esecuzione nell'ambito della cessione.

Il Tribunale ha affermato che la prova della legittimazione attiva incombe sulla società attrice che si afferma cessionaria dei crediti, richiamando la normativa di riferimento (TUB e legge n. 130/1999), che consente alla banca cessionaria di notificare l'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale meccanismo risponde all'esigenza di semplificare la pubblicità e l'opponibilità delle cessioni di vasti portafogli di crediti.

In virtù di tali principi, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'avviso pubblicato sulla G.U., da cui risultano chiaramente l'esistenza del contratto di cessione, le parti contraenti e i criteri di individuazione dei crediti ceduti, è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva del cessionario. In particolare, ha citato la sentenza n. 5478 del 29 febbraio 2024 della Corte di Cassazione, che ha chiarito che «*la pubblicità notizia in G.U. non ha effetto costitutivo del*

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

sinallagma contrattuale, ma ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa essere valutato dal giudice del merito come indizio per la prova presuntiva della cessione».

Inoltre, ha richiamato le pronunce n. 21821 del 20 luglio 2023 e n. 10860 del 22 aprile 2024 della Suprema Corte, le quali hanno confermato che l'avviso in G.U. non deve contenere un'elencazione specifica di ciascun credito ceduto, purché «gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione».

Alla luce di tal incertezze interpretative, si deve, pertanto, ritenere che, ai fini della prova, la produzione del contratto di cessione e dei relativi elenchi di crediti, rigorosamente omissati nelle loro componenti sensibili, rappresenti lo strumento probatorio – per quanto non imposto dall'ordinamento e dalla normativa di settore, comunque, dotato di maggiore efficacia <<persuasiva>>.

Peraltro, laddove la contestazione inerisse all'esistenza della cessione di crediti e non alla mera inclusione del credito contestato in quelli oggetto di cessione - almeno secondo un certo approdo interpretativo - tale scelta processuale diventerebbe obbligata.

La S.C. ha, infatti, affermato che: "*ove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della Parte cessionaria* (*cfr.* provvedimento del 17 febbraio 2025 con cui la Corte di Cassazione, aderendo a tale orientamento in materia, ha proposto la definizione accelerata di un giudizio di Legittimità ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., per manifesta infondatezza).

In tal senso, depone anche il <<trittico>> decisorio del 25 agosto 2025 con cui la Cassazione, da una parte, ha ribadito l'inidoneità ad esplicare un'adeguata efficacia probatoria del trasferimento del credito la mera pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale così come la dichiarazione del cedente; dall'altra, ha precisato, che, laddove oggetto di contestazione sia l'esistenza del contratto di cessione, il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute (*cfr.* Cass. nn. 23834/2025, 23849/2025 e 23852/2025).

Da ultimo, il principio *de quo,* fondato sulla dicotomia fra prova dell'inclusione della posta attiva nella cessione e dimostrazione probatoria della cessione, e' stato ribadito da Cass., Sez. I, sentenza del 24 ottobre 2025, n. 28355, secondo cui "*ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cos', Cass., n. 17944/2023; Cass. n. 9412/2023). Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non*

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: "..una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass. n. 22151/2019). Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023).

Una gran parte della giurisprudenza di merito si e' accodata a tale ricostruzione: "*Diverso il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione, che deve necessariamente essere oggetto di prova. A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB. È stato, però, precisato che tale avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione*" (App. Messina, Sez. I, Sent. del 31 ottobre 2024, n. 950. Nello stesso senso, solo per citarne alcune: Tribunale di Cosenza, Sent. del 9 giugno 2025, n. 996; Tribunale di Ragusa, Sent. del 23 maggio 2025, n. 731; Tribunale di Roma, Sent. dell'11 marzo 2025, n. 3780; Tribunale di Catanzaro, Sent. del 14 febbraio 2025, n. 286, e Tribunale di Pesaro, Sent. del 2 dicembre 2024, n. 850).

Così ricostruito il quadro della giurisprudenza di legittimità esistente in materia, rileva questo Giudice che l'adesione all'uno o all'altro indirizzo ha valenza dirimente nella controversia in esame.

Infatti, ove si ritenesse che la prova dell'effettiva sussistenza del credito azionato e della sua ricomprensione nell'operazione economica ad oggetto massivo, non sia adeguata, la pretesa esecutiva dovrebbe essere ritenuta inesistente e, dunque, difettando il diritto di agire *in executivis,* l'opposizione dovrebbe essere accolta nel merito.

La questione per la quale si richiede l'applicazione dell'art. 363-bis c.p.c. presenta senz'altro gravi difficoltà interpretative.

Infatti, come già evidenziato, nonostante l'adesione alla tesi c.d. mediana, nondimeno gli interpreti risultano, particolarmente, oscillanti nella concretizzazione dello stesso e, cioe', nella puntuale declinazione del paradigma concettuale, individuato dalla Suprema Corte.

Altre volte, le pronunce sul punto risultano affette da eccessiva genericità, lasciando l'interprete nella difficolta di concretizzare la regola decisionale operativa, astrattamente ben enucleata dalla Suprema Corte.

Quali esempi di tale oscillazione esegetica, muoventisi nell'ambito di un contesto <<contenutistico>> eccessivamente generico, quali pronunce più recenti, possono essere citate:

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

1. Cassazione civile sez. I, 24/10/2025, n. 2833, secondo cui "*In tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell' articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 , il giudice di merito può legittimamente ritenere integrata la prova della legittimazione attiva della società cessionaria fondando il proprio convincimento sul contenuto dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, qualora esso sia coordinato e corroborato da ulteriori elementi documentali o presuntivi, valutati come indizi gravi, precisi e concordanti. Ai fini della sussistenza di tale prova presuntiva, è necessario e sufficiente che le indicazioni complessivamente ricavabili dall'estratto di pubblicazione e dagli elementi a supporto offrano criteri di identificazione oggettivi e sufficientemente specifici, tali da consentire di includere con assoluta certezza il singolo credito controverso tra quelli oggetto dell'operazione di trasferimento massivo, restando esclusa ogni incertezza sull'effettiva titolarità della pretesa creditoria in capo al cessionario";*

2. Tribunale Ragusa sez. I, 26/02/2026, n. 306, secondo cui "*nella cessione in blocco di crediti bancari, la legittimazione attiva della cessionaria attiene alla titolarità sostanziale del credito ed è questione di merito. In tale ambito, le forme di pubblicità previste per la cessione non provano di per sé l'inclusione del singolo rapporto, che può essere dimostrata con ogni mezzo, anche presuntivo, sulla base di criteri oggettivi e di elenchi nominativi. Pertanto, anche la condotta processuale della banca cedente e l'assenza di specifiche contestazioni del debitore possono essere valorizzati quali argomenti di prova. Una volta accertato il subentro, il cessionario succede nel diritto controverso, restando necessaria un'esplicita decisione per l'estromissione del cedente".*

Peraltro, pur a fronte del <<relativo>> assestamento del quadro interpretativo su una posizione <<mediana>>, come già evidenziato, non sono infrequenti anche in sede di legittimità, pronunce che segnano un <<ritorno al passato>> e alla tesi - da ritenersi, probabilmente, oramai obsoleta - della sufficienza della produzione documentale della copia dell'avviso in Gazzetta.

A titolo esemplificativo, sono richiamabili:

1. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 6443 del 14 settembre 2026, che, ribadendo il principio per cui incombe sul cessionario l'onere della prova relativo all'inclusione del credito azionato nell'operazione di trasferimento, ovvero di cessione dei crediti in blocco *ex* art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 26855/2025 Cass. Civ., Sez. 6-1, n. 24798/2020), ha affermato il principio per cui la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può avere, di per sè, efficacia probatoria se le categorie e i criteri selettivi consentono di individuare i crediti ceduti senza incertezze, in osservanza del principio di determinatezza dell'oggetto *ex* art. 1346 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 4277/2023; Cass. Civ., Sez. III, n. 9862/2023; Cass. Civ., Sez. III, n. 15884/2019). Nel caso di specie, la documentazione integrativa prodotta era risultata inidonea a causa delle seguenti riscontrate criticità:

- la genericità del contenuto dell'avviso pubblicato, privo di elementi selettivi certi e riferito a un lasso temporale cinquantennale;
- la difformità tra il codice identificativo della linea di credito indicato dalla banca cedente e il numero del rapporto bancario collegato al mutuo;
- la mancata dimostrazione della classificazione del credito a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 e della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991;

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

2. Cassazione Civile, Sez. III, con ordinanza del 27 luglio 2026, n. 24102 (*Pres. Graziosi, Rel. Simone*), secondo cui l'onere probatorio in capo alla cessionaria sarebbe particolarmente <<circoscritto>>, ovvero per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario sarebbe sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla GU con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria, neppure, una specifica enumerazione di questi ultimi.

Invero, al contempo, anche nella giurisprudenza piu' recente non mancano pronunce che, seppur genericamente, richiamano l'orientamento più rigoroso che richiede l'indefettibilità della prova documentale diretta, specie per quanto concerne il profilo della prova dell'inclusione del credito contestato nell'operazione di cessione.

A titolo esemplificativo, può richiamarsi:

1.Cass. Civ., Sez. III, 25 giugno 2026, n. 21751, secondo cui "*il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe sul soggetto che agisce in giudizio quale cessionario provare la propria titolarità, e ciò tanto più quando essa sia stata specificamente contestata fin dall'origine del giudizio. Ne deriva che la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria titolarità sostanziale, salvo riconoscimento espresso o implicito del debitore";*

2. Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 26855 del 06/10/2025, secondo cui "*la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".*

Va, altresì, segnalata una pronuncia assai recente, in tema di cessione in blocco in sede concorsuale.

In particolare, Cassazione Civile, Sez. I, 22 giugno 2025, n. 16668, ha, infatti, stabilito che *"la prova in sede concorsuale della cessione in blocco, a favore di una nuova banca ricorrente per l'ammissione al passivo, dei rapporti bancari già intrattenuti con il fallito dall'originario istituto mutuante, non può limitarsi alla produzione dell'estratto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ex art. 58 T.u.b. e della copia dell'atto pubblico ex art. 2506 c.c., ove le eccezioni del curatore siano specifiche quanto alla mancata individuazione del credito fra quelli oggetto di cessione. Nella specie, secondo l'accertamento del giudice di merito, non risultava in giudizio la documentazione volta a provare l'inclusione del credito insinuato tra quelli ceduti e avuto riguardo alla relativa categoria, nemmeno essendo stata specificata la relativa cessione quale totalitaria per tale raggruppamento. La pubblicità della cessione in blocco, per parte sua ed in presenza di contestazioni, non supera la portata di mera deroga alla disciplina civilistica dell'opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco, ma non fornisce - salvo il caso di cessione della intera azienda bancaria - la prova diretta della compravendita del singolo credito, tanto più ove - come nella vicenda - la legittimazione*

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

sia dedotta in dipendenza della incorporazione della cessionaria, dovendosi allora dare anche la prova della incorporazione stessa".

2.4.Una possibile opzione ricostruttiva: la cessione in blocco dei crediti quale ipotesi di titolo esecutivo complesso

Questo remittente intende, poi, sottoporre all'Ill.ma Suprema Corte un'ulteriore questione, tal ultima, effettivamente, non ancora pervenuta al vaglio della Suprema Corte, ma idonea, per la sua potenziale utilità giuridica, specie *a latere debitoris*, a porsi quale profilo giuridico, particolarmente, ricorrente nelle aule giudiziarie.

In verità, solo qualche Tribunale, compreso quello di Brindisi, ha fatto propria la ricostruzione giuridica che si va ad esporre, ma la stessa risulta particolarmente accreditata da parte della dottrina notarile.

Infatti, l'eventuale riconduzione alla fattispecie del titolo esecutivo <<complesso>> - quale figura già ritenuta ammissibile dalle S.u. n. 5698 del 2024, in materia di mutuo condizionato in senso stretto, nonché dalla sentenza n. Cass. civ. Sez. 3 n. 573 del 10.01.2026, in materia di concordato *(v. infra*)- della o delle cessioni in blocco dei crediti deteriorati, consentirebbe di ritenere necessaria, per la singola o le plurime vicende circolatorie, la forma qualificata di cui all'art. 474 cpc..

A ben vedere, la cessione del credito derivante dal mutuo (o da un rapporto di conto corrente, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell'art. 474 c.p.c.) può essere inquadrata quale parte di un titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva e, in quanto tale, deve rispettare le forme che, in virtù del chiaro disposto dell'art. 474 cpc, consentono l'azionabilità di un qualunque titolo esecutivo. Ragione per cui dovrebbe avere la veste dell'atto pubblico o della scrittura private autenticata. Invero, tale ricostruzione presuppone, da un lato, che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. complesso, questione che continua a dividere gli interpreti, per quanto una recente giurisprudenza di legittimità possa essere invocata al fine di trarre da essa eventuali elementi di chiarificazione; dall'altra, che si proceda all'individuazione dell'esatta natura giuridica della cessione del credito.

Sotto il primo profilo, nella fattispecie concreta, a livello descrittivo, si e', in presenza, di un titolo esecutivo che risulta essere integrato da quella che potrebbe essere definita, per l'appunto, quale una fattispecie *in fieri*, comprensiva di una serie di elementi: 1.l'atto di mutuo; 2. la cessione (o le cessioni) della sola posizione creditoria da esso derivante.

Orbene, per una disamina della questione occorre muovere dal dato testuale dell'art. 474, comma 2, c.p.c., che enuclea, quali possibili titoli esecutivi, oltre alle sentenze e agli altri provvedimenti giudiziali, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva:
a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;

b) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;

c)in ultimo, gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

Dunque, la norma di rito sembra consegnare all'interprete un modello di titolo esecutivo, unisussistente o monostrutturato perché *uno actu perficitur.*

Da ciò la diatriba interpretativa circa l'ammissibilità di un titolo esecutivo scomposto in una pluralità di elementi, a volte, peraltro, provenienti da soggetti (pubblici o privati) diversi tra loro.

Invero, come desumibile dal tenore dell'art. 474 c.p.c., in virtù di una precisa scelta legislativa, che e' alla base di un principio interpretativo consolidato, il titolo esecutivo può avere natura negoziale (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure giudiziale (sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva).

Sotto tale profilo dovrebbe conseguire l'idoneità della cessione ex art. 1260 e ss c.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell'istituto di credito mutuante - a porsi quale componente strutturale e funzionale di un titolo di esecuzione.

Per quanto concerne, in generale, l'ammissibilità di un titolo non monostrutturato, e' stato giustamente osservato come manchi "sia in dottrina, che in Giurisprudenza, un approccio metodologico volto ad inquadrare i principi in forza dei quali sarebbe possibile una corretta individuazione del titolo esecutivo", ovvero ricorrendo i quali un determinato atto possa essere ricompreso, tra quelli idonei a sostenere l'azione esecutiva.

D'altronde, come nell'ipotesi di titoli esecutivi di formazione giudiziale, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria.

Per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.

Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere *in executivis* dell'opposta.

Orbene, *mutata mutandis*, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di formazione stragiudiziale.

E ciò in quanto anche per tali ultimi si può assistere a delle vicende giuridiche che ne determinano delle modifiche o sul piano soggettivo o su quello oggettivo, incidendo o sulla legittimazione ad azionare il titolo o sulla sua stessa portata precettiva.

Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3, oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale[1].

[1] D'altronde, nato nell'ambito dei giudizi sul principio di eguaglianza, oggi il principio di ragionevolezza si è dal primo emancipato: il sindacato sulla ragionevolezza delle leggi è regolarmente invocato dalle parti, dai giudici rimettenti ed è effettuato dal Giudice delle Leggi stesso anche a prescindere da ogni riferimento al principio di eguaglianza. Si è detto, dunque, che il principio di ragionevolezza ha ormai guadagnato una propria autonomia rispetto al testo della Costituzione; forse, più correttamente, si potrebbe dire che, nell'attuale assetto ordinamentale, il principio di ragionevolezza è utilizzato come complemento e in appoggio a qualunque altro principio costituzionale richiamato a

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

Invero, in via interpretativa, il problema dell'ammissibilità di un titolo stragiudiziale complesso e' stato già posto, specie al di fuori delle sedi giudiziarie.

Ed, infatti, dalla disamina delle banche date più note, non constano precedenti significativi, fatta eccezione per i recenti approdi in materia di mutuo condizionato che si vanno ad approfondire. E ciò a dimostrazione del fatto che tale questione non perviene spesso al vaglio del giudice di legittimità.

Nondimeno, l'analisi delle fattispecie concrete, già pervenute all'attenzione della prassi notarile, può consentire di ricostruire i principi che conformano l'approccio qualificatorio al fine di trarre elementi di valutazione a sostegno della soluzione prescelta nel caso di specie.

Dalla consultazione degli studi notarili in materia si deve ritenere che siano idonei a fungere da titolo esecutivo:

a) il c.d. contratto di "mutuo condizionato" o consensuale, anche senza che consti la contestuale *datio* dell'importo mutuato, purchè, però, lo stesso risulti accompagnato da copia in forma esecutiva dell'atto attuativo di erogazione. Si invoca la categoria del titolo complesso in quanto lo stesso si completerebbe quando all'atto notarile seguano i successivi atti di erogazione e quietanza con funzione di perfezionamento della fattispecie. A tal riguardo, per autorevole dottrina, titolo esecutivo dovrebbe considerarsi già il contratto che prevede la futura erogazione, detto "preliminare di mutuo ", ricostruita quale fattispecie unisussistente ma momentaneamente improduttiva di effetti. Ciò, in quanto, il mutuo, sarebbe, di per sé, fonte di obbligazioni pecuniarie, per quanto sia destinato a completarsi solo con altro atto successivo;

b) il contratto di mutuo che preveda l'erogazione contestuale alla stipula dell'atto anche quando vi sia il contestuale deposito cauzionale della somma, con la previsione di un vincolo di indisponibilità dell'importo mutuato o la sua costituzione in pegno da parte del mutuatario. Ciò, quando l'assoggettamento a tali vincoli sia temporalmente circoscritto, essendo destinato a perdurare (solo) fino al momento dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca nel grado richiesto e del controllo, da parte dell'istituto, delle altre condizioni pattuite[2];

c) l'atto di concessione unilaterale di ipoteca al fine di garantire un mutuo, posto in essere da parte del debitore o anche da parte diun terzo garante, purché contenente la ricognizione del debito da parte del mutuatario;

d) in generale l'atto di riconoscimento di un debito pecuniario da parte del debitore.

Permangono forti perplessita' in relazione all'idoneità a costituire titolo esecutivo dellaapertura di

parametro del giudizio della Corte. Il principio di ragionevolezza ha assunto un connotato conformativo rispetto ad ogniparametro costituzionale.
Di qui deriva la pervasività del canone della ragionevolezza, principio costante e onnipresente nella giurisprudenza costituzionale, come da più parti è stato osservato.

[2] Peraltro, in tale ipotesi, il contratto di mutuo deve ritenersi valido quale titolo esecutivo nonostante l'avvenuta "riconsegna" del denaro da parte degli istanti alla Banca affinché venga costituito un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti a carico degli stessi.
Invero, sul punto la Suprema corte ha statuito che "ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali" (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9229; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. 07-12-2021, n. 38884; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/10/2017, n. 25632).

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

credito e ciò in quanto non in grado di assicurare una *datio* effettiva, anche se non materiale ma affidata a mezzi telematici come il bonifico.

Infatti, la funzione tipica del contratto di apertura di credito (per atto pubblico) e dunque, la sua causa astratta, per come delineata dal legislatore, coincide con la "messa a disposizione della somma" in favore del correntista. Ciò, nella prospettiva di uno (solo eventuale) ricorso alla stessa per il tramite delle modalità usuali come prelievi o bonifici.

Ne consegue che i singoli atti di utilizzazione sono estranei al profilo causale e non sono rilevanti ai fini della connotazione dello stesso[3].

Diversamente, nel mutuo fondiario, la nascita dell'obbligo restituitorio è fisiologica.

Procedendo nella succinta rassegna, si considerano non idonei ad assumere la dignità di titolo esecutivo:

e) la concessione unilaterale di ipoteca da parte di un terzo garante, senza che, al contempo, vi sia l'intervento deldebitore in funzione di riconoscimento del proprio debito;

f) l'accettazione, da parte del mutuatario, di una proposta di mutuo formulata per il mezzo di una missiva o, comunque, incorporata da una scrittura privata non autenticata dal mutuante Dunque, volendo tentare di ricostruire i principi che orientano la riconduzione della fattispecie concreta al paradigma del titolo esecutivo, si deve ritenere che possa riconoscersi efficacia esecutiva anche a titoli per cosi' dire "compositi".

In talune ipotesi si può ragionare in termini di titoli complessi, derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti (o, come si avrà modo di spiegare, anche di effetti).

Peraltro, non può non darsi atto che, per taluna dottrina, il titolo esecutivo sarebbe e rimarrebbe l'atto originario, per quanto lo stesso sia destinato a acquistare, solo con l'atto successivo, un'efficacia esecutiva che, per così dire, da potenziale, diviene attuale.

In ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti:

1. l'atto (fattispecie unisussistente) o gli atti (fattispecie complessa) in cui si articola la fattispecie devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata;
2. l'essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata.

A causa della progressiva dematerializzazione del denaro - che conosce nella moneta elettronica la sua forma più avanzata ed eclatante - non si rende necessaria la *traditio* in senso fisico e materiale, essendo sufficiente la garanzia della mera disponibilità giuridica del denaro. In buona sostanza, non è necessaria la consegna effettiva dell'importo, in quanto si ritiene equivalente ad essa l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con la fuoriuscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.

[3] Al più il titolo esecutivo (di tipo complesso) potrebbe essere costituito dal contratto di apertura cui segua un successivo atto autentico, o un provvedimento giudiziale, con finalità di accertamento dell'ammontare del credito della banca, da commisurarsi all'effettivo utilizzo della provvista da parte del correntista.

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

D'altronde, la suddetta opzione esegetica in chiave evolutiva del concetto di *datio* risponde alla, meritevole, esigenza di adattare lo schema normativo, tipico, del contratto alla costante evoluzione delle dinamiche economiche e sociali, consentendo all'istituto di conservare e rafforzare la sua vitalità.

L'elemento scriminante e', dunque, l'idoneità della *datio* "immateriale" ad assicurare la disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario.

Invero, taluna dottrina al fine di agevolare le attività di formazione e spedizione del titolo esecutivo, affermano che si dovrebbe distinguere fra esecutività in astratto e esecutività in concreto.

La prima sarebbe propria dell'atto pubblico o della scrittura privata, fin dal momento della loro genesi (si pensi alla stipula di un mutuo condizionato), e sarebbe sufficiente per il rilascio della formula esecutiva e per la spedizione del titolo; laddove, invece, la seconda, quale idoneità a portare avanti l'azione esecutiva anche solo alla partecipazione alla distribuzione del ricavato, richiederebbe che si verifichino tutte quelle circostanze che condizionato l'acquisizione da parte del credito dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità (come il bonifico della somma e/o il rilascio della quietanza liberatoria).

E' evidente come tale scissione fra piano astratto e concreto abbia natura eccessivamente artificiosa e, soprattutto, contraddica il principio generale per cui un titolo, per valere come esecutivo, deve possedere fin da subito i caratteri prescritti dall'art. 474 c.p.c..

Deve osservarsi che, quanto ai titoli esecutivi di formazione giudiziale, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria. Infatti, per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.

Ciò in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere *in executivis* della creditrice. ciò, ovviamente, a condizione (come ribadito dalla citata pronuncia cass. civ. sez. 3 n. 573 del 10.01.2026, che tutti i provvedimenti abbiano natura e portata esecutiva.

in particolare, occorre distinguere fra le seguenti ipotesi:

a) se la sentenza di condanna sia integralmente confermata, per l'operare dell'effetto devolutivo e sostitutivo, deve ritenersi che il titolo esecutivo divenga il secondo,

b) ove la sentenza di condanna sia riformata, in virtù della medesima regola operativa processuale, il titolo esecutivo diviene il primo,

c) diversamente nell'ipotesi di riforma solo parziale dell'originario comando giudiziale di condanna: nel qual caso, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo esecutivo di fonte giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non rimane quello originario.

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere *in executivis* dell'opposta.

Orbene, *mutatis mutandis*, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di formazione negoziale.

Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza *ex* art. 3 Cost., oltre che con quello di ragionevolezza[4] che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale.

Pertanto, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi c.d. negoziali, per così dire «complessi o compositi», derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti e che, in dette ipotesi, in ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti: 1) l'atto (nella fattispecie unisussistente) ovvero i plurimi atti in cui si articola la fattispecie complessa devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata; 2) l'essere la *datio* non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata. L'elemento scriminante è, dunque, la forma pubblica o almeno quella della scrittura privata autenticata.

Del resto, le oscillazioni interpretative con riguardo alla configurabilità della fattispecie del titolo esecutivo «complesso o a formazione progressiva», anche con riguardo al titolo di formazione negoziale, sembrano destinate a sopirsi dopo l'arresto delle S.U. del marzo 2025 con riguardo al «mutuo condizionato» in senso stretto (e da distinguersi dal mutuo c.d. cauzionato) che costituisce idoneo «titolo esecutivo a favore del mutuante» in quanto «il mutuatario ha assunto l'obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile».

Pertanto, «a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario – e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti – è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata».

Né, diversamente dalla fattispecie del mutuo condizionato, «vi è bisogno, ai primi della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma». Alla luce di quanto sopra, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».

Per contro, ricorre la diversa fattispecie del mutuo condizionato, in senso stretto, «quando la stessa erogazione – o messa a disposizione, sia pure soltanto *ficta* o contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto, appunto, nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto».

Sicché, «soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo – complesso – integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali».

Solo in tale ipotesi il mutuo si configurerebbe come idoneo titolo esecutivo solo se di tipo complesso e, quindi, abbisognante della forma qualificata di cui all'art. 474 c.p.c. per ogni suo elemento costitutivo.

Nel medesimo senso, parrebbe militare anche l'apparato argomentativo di Cass. civ. Sez. 3 n. 573 del 10.01.2026 (est. Saja).

La Corte di cassazione ha affermato il principio di diritto, secondo cui "il creditore di somma di denaro, in forza di sentenza di condanna esecutiva, il cui debitore sia stato ammesso a un concordato in cui un terzo assuntore si sia obbligato a estinguere il debito mediante consegna di propri strumenti finanziari partecipativi, non può agire *in executivis* per ottenere la consegna di detti strumenti, né ai sensi dell'art. 605 cod. proc. civ. né per l'esecuzione di obblighi di fare ex art. 612 cod. proc. civ.".

Ciò, in quanto, nel caso di specie, "non è configurabile un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, poiché la sentenza di omologa del concordato non ha natura condannatoria e non può costituire, di per sé, titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ., non essendo rappresentativa di un diritto certo, liquido ed esigibile". Ciò, in quanto essa recepisce e cristallizza, sotto il piano giurisdizionale, un contenuto ontologicamente negoziale, vincolando i creditori al piano concordatario, ma non costituisce essa stessa, di per sé, titolo esecutivo.

Da ciò discende che "l'eventuale inadempimento dell'assuntore deve essere accertato in un distinto giudizio di cognizione, volto a ottenere la condanna alla prestazione dovuta".

La Corte ha precisato che la categoria del titolo esecutivo complesso, pur riconosciuta in ambito stragiudiziale, non è generalmente configurabile per i titoli di formazione giudiziale, i quali devono essere autonomi e autosufficienti.

Sotto tale profilo, dovrebbe conseguire l'idoneità della cessione *ex* art. 1260 e ss. c.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell'istituto di credito mutuante – a porsi quale componente strutturale e funzionale di un titolo esecutivo negoziale. Ciò sempre che rivesta la particolare forma qualificata prescritta dalla norma codicistica (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

D'altronde, se si dovesse ammettere la generalità della figura del titolo esecutivo complesso, non vi sarebbero ragioni logiche né giuridiche ostative a differenziare l'ipotesi di una mera modificazione soggettiva - qual e' quella, germinata dalla vicenda circolatoria massiva - dalle ipotesi più ricorrenti

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

in cui la modifica inerisca sempre il rapporto obbligatorio, ma sotto il profilo oggettivo. Ciò ammettendo la figura del titolo esecutivo complesso solo nella seconda ipotesi e non anche nella prima.

3. Sintesi della questione e quesiti posti al vaglio della Suprema Corte

A fronte di questo incerto quadro interpretativo, a sommerso avviso di questo remittente, si pone il problema di un autorevole intervento chiarificatore ad opera del Supremo Consesso.

In primis, anche in conseguenza delle permanenti oscillazioni interpretative *(v. supra*), si pone, la questione relativa alla più corretta ricostruzione dell'onere della prova, ricadente sul cessionario dei crediti deteriorati e, cioè, se la stessa possa essere affidata al solo avviso in Gazzetta, oppure debba essere necessariamente di tipo documentale diretto, oppure, ancora – quale terza opzione ricostruttiva - se l'assolvimento dell'onere della prova possa rispondere alla flessibilità del modello probatorio di tipo presuntivo.

In secondo luogo, si pone il problema della configurabilità, in relazione al modello presuntivo di prova, di una "soglia probatoria minima" di tale prova indiretta del credito, azionato in sede precettizia.

Peraltro, e' ovvio che il medesimo problema si pone nell'ipotesi in cui sia gia' attivata la procedura esecutiva per cui alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, sia seguita quella del pignoramento, quale primo atto di quella <<serie procedimentale negoziale>> in cui si concretizza la singola vicenda esecutiva.

Il problema inerisce alla possibilità d'individuare degli elementi fattuali e documentali che - in una logica sincretica e unitaria e non <<atomistica>>, quale e' quella tipica del ragionamento presuntivo - debbano, per ipotesi, necessariamente (e non facoltativamente) concorrere, nella singola fattispecie concreta, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova in via indiretta o presuntiva.

Cio', in quanto se e' vero che lo stesso modello presuntivo indiretto presuppone, logicamente, una valutazione fattuale *case by case* ovvero attenta alle peculiarità del caso di specie, nondimeno gli interpreti risultano, particolarmente, altalenanti nella concretizzazione dello stesso e, cioe', nella puntuale declinazione del paradigma concettuale, individuato dalla Suprema Corte.

La questione controversa, dunque, attiene, sotto altro profilo, alla configurabilità di una sorta di gerarchia interna fra gli indici presuntivi (o indiretti).

In particolare, diviene rilevante comprendere se possa ritenersi imprescindibile, in ogni caso, il possesso del titolo originario oppure, se, in alternativa, la prova presuntiva possa essere fondata sulla sola dichiarazione di cessione oltre che sulla mera produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

D'altronde, tra gli elementi indiziari indiretti da privilegiarsi (e, di fatto, spesso richiamato, in via interpretativa), deve menzionarsi proprio il possesso del titolo originario.

Con riguardo allo stesso, però, v'e' da dire che tal ultimo costituisce, in un certo qual modo, per la sua "eloquenza", prova indiretta "regina", per quanto, astrattamente, spiegabile non solo con l'acquisto della titolarità del credito incorporato nel titolo stesso, ma anche, semplicemente, con la stipula, da parte del titolare del credito, di un mandato gestorio con il possessore attuale.

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

Altro profilo problematico inerisce al dubbio se il modello di prova presuntivo – nell'ambito di un contesto probatorio che vede, da una parte, la necessità della prova del contratto di cessione; dall'altra, la dimostrazione probatoria all'effettiva inclusione del credito nel contratto di cessione di cui si sia fornita la prova - possa operare incondizionatamente, per entrambi i piani oppure, in alternativa, sia spendibile solo per il secondo e non anche per il primo, o, anche, viceversa. Ove si ammetta tale differenziazione del modello probatorio - come pure ritenuto in via interpretativa, da talune decisioni - il profilo, estraneo all'operare del ragionamento presuntivo, potrebbe dover soggiacere all'onere della prova documentale diretta o, comunque, ad un diverso regime probatorio.

Altro profilo, a sommesso avviso di questo remittente, bisognevole di chiarificazione, e' quello relativo alla questione se la suddetta "qualificata" prova indiretta possa essere infierita, anche in difetto di ulteriori elementi indiziari, dal solo avviso se, sufficientemente, circostanziato e dettagliato nella sua capacita' individuativa del credito ceduto.

Ovviamente, tale costante oscillazione interpretativa non può non incidere sul valore della certezza del diritto, nonché sulle legittime aspettative dei consociati a conoscere il trattamento giuridico delle fattispecie che li vedano coinvolti, in veste di creditori o di debitori.

Ancora all'Ill.ma Suprema Corte si intende chiedere se la cessione dei crediti in blocco, quale insieme di vicende traslative tra loro correlate al titolo originario costitutivo del credito, possa essere ricondotta o meno alla categoria del titolo esecutivo complesso, già ammessa non solo dalla dottrina notarile, bensì anche dalle S.U. n. 5698 del 2024, in materia di mutuo condizionato in senso stretto. Ciò, con conseguente soggezione alla forma qualificata di cui all'art. 474 cpc..

P.Q.M.

Il Tribunale. così provvedendo, ex art. 363 bis cpc, rimette all'ill.ma Suprema Corte le seguenti questioni pregiudiziali di carattere interpretativo, perché la stessa voglia chiarire, ove le ritenga ammissibili:

"1. Quale debba essere la ricostruzione più corretta dell'onere probatorio, ricadente sul cessionario dei crediti deteriorati, fra quelle tratteggiate nella presente ordinanza come ergenti dalla prassi interpretativa;

2.1. qualora l'Ill. ma Corte adita decida di optare per il modello di prova presuntivo o indiretto, voglia precisare la "soglia probatoria minima" di tale prova presuntiva ed, in particolare:

a) quali elementi fattuali e documentali debbano necessariamente (e non facoltativamente) concorrere ai fini della possibilità di ritenere integrato - in una logica sincretica e unitaria, quale e' quella tipica del ragionamento presuntivo - il suddetto onere della prova;

b) se sia, eventualmente, individuabile una sorta di gerarchia interna fra tali indici (fattuali e giuridici) e, in particolare, se possa ritenersi imprescindibile, in ogni caso, il possesso del titolo originario oppure, se, in alternativa, la prova presuntiva possa essere fondata sulla sola dichiarazione di cessione, proveniente dalla cedente oltre che sulla mera

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea

produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; oppure, ancora, se il ragionamento presuntivo possa essere affidato alla sola produzione di tal ultimo, quando adeguatamente circostanziato;

c) se il modello di prova presuntivo possa operare incondizionatamente, per entrambi i piani della prova ovvero, da un lato, quella del contratto di cessione, dall'altra, quella della prova dell'effettiva inclusione del credito nel negozio traslativo oppure, in alternativa, se il suddetto modello probatorio sia spendibile solo per uno dei due dei suddetti profili ricostruttivi;

c1) ove l'Ill. ma Corte adita ammetta tale differenziazione del regime processuale probatorio, voglia specificare a quale regime probatorio debba soggiacere il profilo estraneo all'operare del ragionamento indiretto o presuntivo;

3. se, ai fini esecutivi, la cessione dei crediti in blocco possa essere, eventualmente, ricondotta o meno alla categoria del c.d. titolo esecutivo complesso, già ammessa non solo dalla dottrina notarile, bensì anche, a livello interpretativo, dalle S.U. n. 5698 del 2024, in materia di mutuo condizionato in senso stretto. Ciò, con conseguente soggezione alla forma qualificata di cui all'art. 474 cpc.".

Così deciso in Brindisi, il 12.11.2026.

Il GI

Antonio Ivan Natali

Firmato Da: ERRIQUEZ FRANCESCA MARGHERITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 388470c98d31589e
Firmato Da: ANTONIO IVAN NATALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7900f086b6977b2ebc68860c2cfe2dea